

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 321-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE D'ONOFRIO)

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Contributo italiano al Fondo speciale per l'assistenza tecnica
della Banca asiatica di sviluppo (TASF)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Il Fondo speciale per l'assistenza tecnica della Banca asiatica di sviluppo è un organismo della Banca asiatica di sviluppo (BAS), avente tre finalità:

a) preparazione dei progetti di investimento, che verranno finanziati sia dalla BAS stessa che da altri istituti;

b) consulenza operativa per la gestione dei progetti finanziati dalla BAS (che comprende anche l'addestramento del personale locale);

c) programmi regionali di assistenza, che riguardano più Paesi dell'area di interesse della Banca (in quest'ultimo caso si tratta in genere dell'organizzazione e gestione di corsi di addestramento e di seminari e gruppi di lavoro su temi specifici, nonché del sostegno finanziario ad istituti di ricerca locali nell'area di competenza della BAS).

Negli ultimi anni circa il 40 per cento delle attività della BAS per l'assistenza tecnica hanno riguardato la preparazione di progetti, il 50 per cento la consulenza per la gestione dei progetti e il rimanente 10 per cento i programmi regionali.

I contributi per l'assistenza tecnica della BAS (si tratta di contributi a fondo perduto, non di prestiti) sono finanziati per la quasi totalità dal Fondo speciale per l'assistenza tecnica (TASF), ma la Banca agisce in qualità di agente per conto di altri enti o governi (per esempio, il Fondo NU per lo sviluppo), l'UNDF, e il Governo svizzero.

Nel corso del 1982 (ultimo anno per il quale si dispone di dati ufficiali forniti dal-

la BAS) dodici Paesi membri hanno sottoscritto nuovi contributi al TASF per un totale di 8,5 milioni di dollari; fra questi l'Italia, per un importo di 1 miliardo 260 milioni di lire. Il contributo italiano è parzialmente libero (*partly untied*), nel senso che può essere utilizzato per commesse in Italia e nei paesi in via di sviluppo membri della BAS. A tutto il 1982, i contributi al TASF ammontavano a 58,9 milioni di dollari, di cui la quota maggioritaria (34 milioni circa) sottoscritta dal Giappone.

L'importanza dell'assistenza tecnica come mezzo per facilitare le operazioni di prestito della BAS è sottolineata dalla osservazione che, alla fine del 1982, ben 229 prestiti BAS per un importo totale di 4,6 miliardi di dollari sono stati resi possibili da precedenti interventi di assistenza tecnica del costo globale di circa 56 milioni di dollari. I contributi per l'assistenza tecnica erogati fino alla fine del 1982 hanno raggiunto l'importo di 106,8 milioni di dollari, per un totale di 330 progetti di assistenza.

Il contributo previsto dal disegno di legge è di 1.260.000.000 per gli anni 1983 e 1984.

In considerazione delle specifiche finalità del Fondo e del significato crescente che esso ha per la migliore utilizzazione degli interventi di competenza della Banca asiatica, la Commissione unanime esprime parere favorevole alla approvazione del disegno di legge n. 321.

D'ONOFRIO, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

1° marzo 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole, facendo osservare la necessità che il Tesoro indichi alla Commissione di merito lo stato di utilizzo dell'accantonamento di fondo speciale utilizzato a copertura.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzato un contributo italiano al Fondo speciale per l'assistenza tecnica della Banca asiatica di sviluppo nella misura di lire 1.260.000.000, da erogare in due rate uguali negli anni 1983 e 1984.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione gene-

rale del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale verranno prelevate per provvedere alla erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

All'onere di lire 630.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 1983 e 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.